

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ITIS - RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE INTERMEDIA CON FUNZIONI DI AREA FILTRO/QUARANTENA E OSSERVAZIONE PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI GIA' COVID POSITIVI NEGATIVIZZATI.

TRA

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (C.F. e P.I. 01337320327), successivamente indicata per brevità "Azienda", rappresentata dal dott. Antonio Poggiana nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda a Trieste, in via Costantino Costantinides n. 2

E

e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ITIS - con sede legale in Trieste, in Via Pascoli, n. 31, ente gestore di Residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello, successivamente indicata per brevità ITIS, rappresentata dal Direttore generale dott. Fabio Bonetta, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'APSP e presso tale sede domiciliato per la carica, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina n. 1043 dd. 09.12.2020 è stato approvato il testo della convenzione da stipulare tra l'Azienda e l'ITIS per le motivazioni esplicitate nel medesimo provvedimento alle quali si fa integrale rinvio;
- che l'ITIS con sede a Trieste è in possesso delle necessarie idoneità ed autorizzazioni all'esercizio, come da accertamenti e provvedimenti autorizzatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUGI, quale Residenza per anziani non autosufficienti con posti letto di tipologia N3 per una capacità ricettiva di n. 411 posti letto complessivi contrattualizzati e per 47 posti letto non contrattualizzati in possesso dei requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale;
- che la struttura intermedia con funzioni di area filtro/quarantena e osservazione per soggetti non autosufficienti già covid positivi di recente negativizzati rientra nelle fattispecie individuate con DGR n. 1676 dd. 13.11.2020 "*Emergenza Covid-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a Covid-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia*" e si conforma alle indicazioni impartite dalla regione;
- che con nota del Direttore generale di ASUGI prot. n. 94135 dd. 03.12.2020 è stata richiesta la disponibilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ITIS – a stipulare la presente convenzione e che con note dd. 04.12.2020 prot. n. 7187/20 e dd. 07.12.2020 prot. n. 7253/20 è stata fornita tale disponibilità.

ART. 1 - FINALITA'

Il Piano aziendale pandemico per il controllo della diffusione dell'infezione da COVID-19 declina le politiche sanitarie aziendali per far fronte, tra l'altro, all'attuale iniziale sovraccarico dei servizi assistenziali a seguito dell'aumento di casi di gravità clinica con conseguente aumento dei tassi di occupazione dei letti ospedalieri e per evitare situazioni di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischio di tenuta del sistema sanitario.

Il suddetto Piano aziendale dedica alle cure residenziali apposite azioni e interventi nell'ambito del potenziamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico che consenta l'identificazione precoce e l'isolamento di casi sospetti di COVID-19 tra i residenti all'interno di ogni struttura residenziale

per anziani non autosufficienti e, inoltre, individua la necessità di reperire spazi strategici, sempre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, per accogliere soggetti già COVID positivi e poi negativizzati non autosufficienti in ambienti intermedi per l'adeguato isolamento, specie nel caso in cui i pazienti siano ricoverati in strutture residenziali per anziani o altre strutture sociosanitarie.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione stipulata tra l'Azienda e l'ITIS definisce i reciproci obblighi delle parti, i rapporti giuridici ed economici, per garantire, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di persone in condizioni di non autosufficienza già Covid positivi recentemente negativizzati, provenienti da reparti Covid ospedalieri o da altra struttura che accoglie i soggetti Covid positivi, i quali debbono trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in area filtro/quarantena e osservazione prima di essere riammessi in comunità nella struttura residenziale di originaria provenienza o di futura destinazione, monitorandone la convalescenza e la stabile negativizzazione.

L'ITIS garantisce il setting assistenziale adeguato ad attuare per i soggetti sopra indicati i livelli di cura e di assistenza sanitaria presenti per le cure intermedie (c.d. assistenza estensiva in base ai LEA) con oneri a carico del Servizio sanitario regionale come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

L'ITIS è autorizzata ad accogliere ospiti già COVID positivi di recente negativizzati, con caratteristiche di residenza per anziani di livello 3 (secondo gli standard di accreditamento regionale delle strutture per anziani di cui al decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144).

L'area filtro/quarantena e osservazione costituita dai posti letto di cui al successivo art. 4 e individuata all'interno della palazzina ex collegio San Giusto possiede, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- può essere collocata all'interno di un edificio adibito ad assistenza a ospiti Covid positivi purchè siano mantenute rigorosamente separate le aree di lavoro ed i *setting* assistenziali ;
- il personale assistenziale adibito alla zona filtro/quarantena deve essere dedicato esclusivamente ad essa;
- garantisce la fattibilità di separare i percorsi sporco/pulito;
- non ha barriere con presenza di rampe e ascensore/montacarichi adeguato.
- garantisce adeguata areazione;
- ha un adeguato accesso per ambulanze, automezzi di servizio, furgoni delle ditte di consegna forniture;
- ha stanze di degenza in base alla disposizione riportata nella planimetria della "Residenza Palma" allegata alla presente convenzione; arredi: letto ospedaliero, armadio e comodino; metratura della stanza adeguata per avere un tavolo da pranzo e sedie; prese elettriche anche per strumenti informatici; accesso a telefonia mobile/tablet qualora la persona sia in grado di utilizzarla e ne sia sprovvista; sistema di chiamata/attivazione del personale;
- ha spazi adeguati per l'attività degli operatori;
- ha spazi da adibire a: magazzino, deposito farmaci e materiale sanitario, deposito pulito di materiale letterario e biancheria;
- ha spazi da dedicare e attrezzare con lavatrici ed asciugatrice;
- possiede area da dedicare al deposito di materiale letterario e biancheria sporchi;
- possiede area da dedicare ai rifiuti speciali;
- possiede area da dedicare ai rifiuti urbani.

L'agibilità è subordinata alla verifica di idoneità da parte della competente Struttura del Dipartimento di Prevenzione aziendale. La struttura oltre ai locali gestionali, deve comprendere una zona di vestizione e una zona di svestizione dai DPI, un bagno per il personale, un locale per il ristoro del personale.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ha provveduto a svolgere le verifiche necessarie ad accertare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività assistenziale oggetto della presente convenzione.

ART. 4 - POSTI LETTO

L'Azienda e l'ITIS concordano che per il periodo di durata della presente convenzione, siano messi a disposizione progressivamente e complessivamente 47 posti letto dedicati all'area filtro/quarantena e osservazione, con le modalità e tempistiche di seguito precisate.

In sede di primo avvio dell'operatività della presente convenzione, a seguito della stipula della stessa, l'ITIS attiverà un primo nucleo di 24 posti letto.

Le parti concordano di prevedere un preavviso di una settimana per la richiesta di progressiva attivazione degli ulteriori 23 posti letto in modo da consentire all'ITIS di attivare la disponibilità del personale coerente per l'assistenza al nucleo come previsto dal successivo articolo 5.

Quanto al tasso di occupazione dei posti letto, si prevede l'utilizzo ed il pagamento al 100% dei posti letto attivati.

ART. 5 - STANDARD ASSISTENZIALI COMPRESA L'ATTIVITA DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO

Per garantire l'assistenza sanitaria che sulla base dei LEA vigenti si può definire estensiva, sono necessari standard assistenziali che si connotano per essere cure di tipo sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria la cui durata, di norma non superiore a dieci giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito e alla verifica del completo accertamento della negativizzazione essendo soggetti già Covid positivi. Gli standard si riassumono di seguito.

L'ITIS mette a disposizione le seguenti risorse per l'esercizio dell'attività assistenziale impegnandosi ad eseguire le prestazioni in modo da garantire gli standard assistenziali previsti dal presente articolo con copertura assistenziale dell'intero arco giornaliero e settimanale mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie e calibrato sulle presenze effettive degli ospiti in struttura nel rispetto dei seguenti standard:

- Assistenza infermieristica → 17 min/pl/die 7 gg. su 7, garantendo comunque una copertura h 24;
- Assistenza di base alla persona → 110 min/pl/die 7 gg. su 7;
- Assistenza riabilitativa → 5 min/pl/die 7 gg. su 7 eventualmente da modulare in relazione alla capacità degli ospiti di collaborare al trattamento riabilitativo;
- Coordinamento infermieristico → 1 unità a 38 ore settimanali.

L'assistenza medica dovrà essere garantita in sede modulando la presenza del medico per non meno di 9 ore settimanali dal lunedì al sabato a seguito dell'attivazione del primo nucleo di 24 posti letto e poi modulando la stessa presenza del medico per non meno di 18 ore a seguito della successiva attivazione dei 24 posti letto. Sarà inoltre assicurata la reperibilità telefonica del medico da parte della struttura anche nelle restanti ore delle giornate lavorative, in modo da poter effettuare la valutazione o gli interventi necessari sugli ospiti già noti o su ospiti in ingresso ed operare una prima valutazione/intervento in tutti i casi in cui non ricorrano condizioni di urgenza o emergenza.

Tenuto conto della garanzia dei percorsi sporco/pulito e della necessità di pause per gli operatori con uso continuativo di DPI, gli standard assistenziali sono stati necessariamente calcolati avuto considerazione della composizione dei percorsi in argomento oltrechè della strutturazione logistica della residenza.

L'ITIS deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale, a qualsiasi titolo impiegato nella presente convenzione. A tal riguardo, l'Azienda acquisisce d'ufficio il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comportano la sospensione dei pagamenti fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti senza che l'ITIS possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che all'ITIS.

L'ITIS trasmette al Distretto 2 di riferimento, l'elenco del personale sanitario e sociosanitario con le relative qualifiche e iscrizione all'ordine o albi professionali laddove previsti, provvedendo a comunicare ogni variazione o aggiornamento.

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI OSPITI

Il target è composto da persone con profili di bisogno A complesso, A, B e B comportamentale, C ed E, ossia anziani o disabili dimoranti in strutture residenziali a bassa intensità clinica o provenienti da reparti Covid ospedalieri, già positivi al tampone per COVID-19 di recente negativizzati.

Tali soggetti vengono spostati fuori dalle loro residenze per svolgere la quarantena in tale area filtro/quarantena e osservazione ad essi dedicata al fine di:

- ricevere cure ed assistenza continuative, riattivazione, mobilitazione, supporto nutrizionale con presenza di personale di assistenza e infermiere H24;
- sorvegliare la negativizzazione e accompagnare la convalescenza;
- consentire il rientro in sicurezza nelle strutture di originaria provenienza o di futura destinazione dopo l'isolamento precauzionale per evitare che in caso di eventuale non definitiva negativizzazione che dovesse rivelarsi durante la quarantena si possa dar luogo a situazioni di contagio.

Non è previsto l'accoglimento di persone in ossigenoterapia continua, ma laddove necessario sarà disponibile un concentratore di ossigeno o bombole per il trasporto sanitario.

Dopo la quarantena e la negativizzazione, gli ospiti torneranno nelle loro strutture di originaria provenienza, se agibili, o di futura destinazione.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE DELLE PERSONE ACCOLTE

L'accesso all'area filtro/quarantena e osservazione avviene previa valutazione del Distretto di appartenenza dell'ospite/struttura ospitante che attiva il percorso del trasferimento presso la struttura medesima segnalando il caso con apposita modulistica completa dei dati necessari all'accoglimento al Distretto 2 che avrà la regia delle ammissioni coordinandosi con il personale della struttura e con il distretto sanitario che ha effettuato la segnalazione. Sarà a cura del Distretto 2 la trasmissione alla struttura dei dati di accoglimento.

Durante la degenza, il PAI dell'ospite andrà aggiornato per garantire la continuità assistenziale al rientro nella struttura residenziale di provenienza o di futura destinazione. Per la dimissione, il Distretto 2 si coordinerà con il Distretto di provenienza dell'ospite.

Per la dimissione, il Distretto 2 si coordinerà con il Distretto di provenienza dell'ospite.

ART. 8 - RISORSE E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA

La continuità dell'assistenza è garantita dai medici operanti nei servizi della continuità assistenziale e nelle USCA.

L'ospite mantiene l'iscrizione al proprio medico di base secondo il rapporto fiduciario che garantisce la libera scelta dell'assistito.

La consulenza da parte dello psicologo è garantita altresì dall'Azienda con personale dalla stessa messo a disposizione a seconda del fabbisogno.

Tutti i dispositivi di protezione individuale anche per l'esecuzione dei tamponi sono forniti con oneri a carico dell'Azienda e viene messo a disposizione dell'ITIS l'apposito sistema gestionale MAGREP per la fornitura degli stessi.

L'Azienda garantisce inoltre:

- a) l'assistenza farmaceutica e integrativa, con le modalità e i limiti indicati all'articolo 9;
- b) la fornitura dei prodotti per l'incontinenza consegnati direttamente presso la Residenza dalla Ditta aggiudicataria della procedura di gara effettuata dall'ente regionale competente;
- c) l'assistenza protesica attraverso la prescrizione, fornitura e gestione degli ausili qualora ritenuti necessari e prescritti dallo specialista se non già disponibili presso l'ITIS; i predetti ausili, se non personalizzati, sono concessi sotto forma di comodato. L'ITIS deve avere comunque una dotazione adeguata delle varie tipologie in uso di materasso antidecubito e, nel caso di particolari bisogni, di presidi idonei a garantire a ciascun ospite la risposta più idonea in materia di prevenzione delle lesioni da pressione, presidi e ausili per la deambulazione e la mobilità del paziente, carrozzine a telaio rigido, ausili per evacuazione, sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbracatura e un sistema di pesa-persona disabile;
- d) l'assistenza specialistica in Residenza, qualora la prestazione sia effettuabile in loco e ne sia accertata l'effettiva necessità, previo raccordo tra Residenza e Distretto 2;
- e) l'assistenza specialistica nelle strutture sanitarie aziendali, qualora le prestazioni richieste non siano erogabili presso la Residenza. In questo caso, il Distretto 2 si impegna a verificare la possibilità di accedere a percorsi facilitati di accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche;
- f) il servizio di trasporto secondario con ambulanza ai sensi della D.G.R. 25 agosto 2017, n. 1598, nel rispetto delle effettive necessità verificate dal Distretto 1 in accordo con la Residenza.

ART. 9 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA

L'Azienda garantisce le seguenti prestazioni sanitarie di assistenza farmaceutica:

- a) la fornitura di farmaci, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal Prontuario Farmaceutico Aziendale, nonché dai nuovi regolamenti Regionali (MAGREP). Per particolari esigenze connesse all'urgenza assistenziale, alla reperibilità del farmaco o ai doveri relativi all'atto prescrittivo, la soddisfazione della prescrizione può avvenire tramite Farmacie aperte al pubblico;
- b) la fornitura di dispositivi medico-chirurgici, diagnostici, prodotti dietetici e specialistici, articoli di medicazione, soluzioni perfusionali e mezzi per la loro somministrazione, presidi sanitari come da normativa AFIR e laddove indicato con le modalità previste dai nuovi regolamenti Regionali (MAGREP), finalizzati non solo all'assistenza ma anche all'esecuzione in loco dei tamponi di controllo agli ospiti e agli operatori.

ART. 10 - RIFIUTI E TRASPORTI

Compete all'ITIS la gestione dei rifiuti speciali sanitari derivanti dall'attività di assistenza agli utenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Per eventuali trasporti secondari, si utilizza la procedura ASUGI; per trasporti di provette e farmaci urgenti, ci si avvale dell'appalto logistico in accordo con il Distretto 2.

ART. 11 - TARIFFA GIORNALIERA

L'Azienda riconosce all'ITIS la tariffa pari a euro 115,00 per giornata per posto letto attivato in base a quanto indicato al comma 4 dell'art. 4 della presente convenzione per tutta la durata della degenza che, di norma, non dovrebbe superare i 10 giorni.

I tamponi da eseguire a fine quarantena, o durante, vengono eseguiti dal personale della struttura previa fornitura del materiale e dei DPI da parte dell'azienda. Nel caso il soggetto si ripositivizzi, deve essere spostato in un'area separata e dedicata, identificata da ITIS, e per questo periodo verrà ugualmente corrisposta la tariffa giornaliera di 115 euro, fermi restando gli standard assistenziali da assicurare come indicati al precedente articolo 5.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Azienda liquida all'ITIS, a fronte di apposita comunicazione dell'effettiva presenza giornaliera degli ospiti accolti, la tariffa di cui al precedente articolo 11 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla suddetta comunicazione.

L'Azienda può sospendere il pagamento delle quote qualora:

1. vengano riscontrate irregolarità DURC;
2. vengano riscontrate incongruenze nella fase di controllo sulle presenze e sugli standard di personale.

L'Azienda può effettuare controlli su quanto dichiarato con richiesta di produzione dei documenti giustificativi degli standard di personale e delle presenze degli ospiti.

ART. 13 - GARANZIE DELL'UTENTE – CARTA DEI SERVIZI

L'ITIS si impegna ad informare esaurientemente gli ospiti sulle caratteristiche dei servizi erogati nonché del nominativo del responsabile della Residenza.

L'ITIS provvede a consegnare ad ogni ospite o suo familiare o legale rappresentante una copia della Carta dei servizi e del regolamento interno.

Presso l'ITIS è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA RESIDENZA

Tutte le procedure e i documenti da utilizzare nella struttura oggetto della presente convenzione sono quelli in uso in ASUGI, modificati ad hoc se necessario. Per la cartella, è previsto l'utilizzo della cartella INSOFT che consente l'integrazione informativa di tutto il personale assistenziale compreso il personale medico.

Con riferimento all'ingresso dei famigliari, saranno possibili visite a distanza (dalle finestre/poggioli) da parte dei parenti, colloqui con tablet e consegne di piccoli doni o materiali (es. vestiti) da parte dei familiari.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA DA PARTE DELL'AZIENDA

Il Distretto 2 effettua un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dalla Residenza attraverso un professionista sanitario formalmente individuato dal Direttore del Distretto per le attività di controllo di appropriatezza con la finalità di verificare la congruità e l'appropriatezza degli standard

assistenziali e dei piani di assistenza per singolo ospite, mentre l'attività di vigilanza (art. 40 LR 144/2015) è a carico del DIP.

Sarà oggetto di controllo l'evidenza nella documentazione sanitaria dell'effettiva erogazione delle prestazioni pianificate da parte delle figure professionali appropriate nonché il rispetto degli standard di personale.

ART. 16 - INADEMPIENZE

Qualora, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di appropriatezza di cui all'articolo 15, venga riscontrato il mancato rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente ovvero irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Azienda diffida l'ITIS ad eliminare le irregolarità.

Tali irregolarità devono essere contestate per iscritto dall'Azienda all'ITIS, fissando un termine entro il quale rimuoverle, pena la sospensione della convenzione. In caso di irregolarità reiterate, l'Azienda può avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione.

ART. 17 - APPLICATIVI INFORMATICI

Gli ospiti, e i relativi movimenti, debbono essere registrati sull'applicativo "AMBIENTE SIRA-FVG". La registrazione e l'annotazione delle attività cliniche ed assistenziali sull'ospite vanno effettuate con il modulo socio-sanitario-SIRA con l'App Clinicart (INSOFT) per l'utilizzo del sistema in condivisione tra operatori e professionisti.

ART. 18 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'ITIS garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)*" e del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.

Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta all'ITIS da parte dell'Azienda.

ART. 19 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'ITIS, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente convenzione ha durata sino al 31.01.2021 con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio da parte dell'ITIS. Essa sarà prorogabile a fronte dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che saranno a tal fine emanate.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato che ciascuna parte può esercitare dandone formale comunicazione all'altra tramite PEC con preavviso di almeno 14 giorni.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, o comunque con essa connessa o collegata, sarà competente il Foro di Trieste.

ART. 22 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo, se dovuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Trieste, 10 dicembre 2020

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Poggiana

Per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS

Il Direttore generale

Dott. Fabio Bonetta

Allegati: planimetria di cui all'art. 3, comma 2